



## COMUNE DI LAVAGNA

Provincia di Genova

Settore Tecnico

UFFICIO TUTELA AMBIENTE

Ordinanza n. 4

Lavagna, 3/2/2011

**OGGETTO: Ordinanza ex art. 54 Comma 2° Dec. Legsl. N. 267/2000: Intimazione per eliminazione situazione di pericolo derivanti dalla presenza sul territorio comunale, di piante secche e sterpaglie e contestuale regolamentazione dell'accensione di fuochi in terreni, orti e giardini privati o in prossimità di boschi, ivi comprese le aree della piana dell'entella.**

### IL SINDACO

RICHIAMATA la normativa in materia di prevenzione incendi e protezione civile in particolare la L.R. n. 6 del 28/1/97;

VISTO il Regolamento di Polizia Municipale;

VISTI gli art. 16-17-18-29-31 del Dec. Lgs. 30/4/1992 n. 285 ( Nuovo codice della strada)

VISTO l'art. 15 del D.L. 1/9/1918 n. 1446 (in materia di strade vicinali);

VISTA la L.R. n. 4/99 art. 51 ;

VISTO l'art. 54, comma 2 del Dec. Lgs n. 267/2000:

PREMESSO che in diverse zone del territorio comunale sono presenti piante d'alto fusto secche, sterpaglie, e formazioni cespugliose del sottobosco, che in vario modo costituiscono pericolo per la pubblica incolumità dovuto al possibile sviluppo di incendi e che pertanto per conciliare lo svolgimento di pulizia di terreni e boschi , si pone l'esigenza di regolamentare le modalità e la tempistica circa l'accensione dei fuochi;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in relazione alla grave situazione di rischio di incendi a cui il territorio è costantemente soggetto;

## **ORDINA**

ai sensi dei diversi provvedimenti normativi sopra richiamati :

### **CHE I PROPRIETARI DI TERRENI SITI NEL TERRITORIO COMUNALE CONFINANTI CON STRADE COMUNALI E VICINALI O BOSCHI IVI COMPRESSE LE AREE DELLA PIANA DELL'ENTEELLA**

- provvedano a mantenere sgombre da vegetazioni, sterpaglie e cespugli le porzioni di terreno di loro proprietà poste al confine con le vie di comunicazione di competenza comunale o vicinale, al fine di evitare che tale materiale vegetale possa costituire fonte di rischio per incendi, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità;
- procedano inoltre al taglio di piante secche e conseguente allontanamento delle cataste di legna che possono costituire pericolo per il propagarsi delle fiamme;

## **DISPONE**

- 1) E' vietato a chiunque accendere fuochi nei periodi di dichiarazione dello stato di grave pericolosità individuati dalle superiori autorità sovracomunali (Regione) per i quali è previsto l'assoluto divieto . E' inoltre vietato accendere fuochi quando spira vento.
- 2) Nei periodi non interessati dal divieto, al fine di conciliare lo svolgimento delle attività di pulizia dei terreni, orti e giardini, è consentita l'accensione dei fuochi nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - distanza minima dalle altre abitazioni      mt. 10
  - distanza minima dai boschi                      mt. 80

Limitatamente ai seguenti orari e giorni utili:

- A) Nel periodo dall' 01 Giugno al 30 Settembre
  - giorni utili della settimana: lunedì -martedì -mercoledì - giovedì - venerdì - sabato, ad esclusione della domenica e dei giorni festivi.
  - orario dalle ore 6.00 alle ore 13.00

- B) Nel periodo dal 01 Ottobre al 31 Maggio
- tutti i giorni (compreso i festivi)
  - orario dalle ore 7.00 alle ore 14.00
  - lunedì - mercoledì e sabato dalle ore 14.00 alle 16.30 -
- 3) Per l'accensione di fuochi in prossimità di boschi (entro una distanza compresa tra i m. 80 ed i m. 200), è necessario comunque acquisire preventivamente il benestare del Corpo Forestale dello Stato;
- 4) E' in ogni caso fatto divieto di accendere fuochi multipli, ovvero di accendere fuochi qualora siano già presenti altri focolari regolarmente alimentati nel raggio di 100 metri: l'unico focolare dovrà essere alimentato progressivamente e regolarmente in modo da evitare grandi fiamme e che il responsabile possa condurre con profitto il controllo della combustione.
- 5) Durante il periodo di grave stato di pericolosità ,eventualmente ,decretato dalla Regione Liguria ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 4/99 per motivi di salvaguardia della pubblica incolumità **è categoricamente vietato l'accensione di fuochi.**

## **AVVERTE**

che in caso di inottemperanza il Comune adotterà le seguenti sanzioni, senza pregiudizio per un'eventuale azione penale:

Sanzione pecuniaria edittale: dal minimo pari a Euro 25,00 al massimo pari ad Euro 500,00.

Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione/notificazione Euro 50,00

## **DISPONE**

- A) Di inviare la presente,
- al Corpo Forestale dello Stato
  - al Comando di Polizia Municipale
  - al Comando Stazione Carabinieri di Lavagna
- quali incaricati di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento, in modo che riferiscano al Settore Tecnico, Ufficio Tutela Ambiente, circa l'ottemperanza alle disposizioni della presente ordinanza e l'eventuale azione a tutela del territorio in caso di inottemperanza che possa determinare pericolo per la pubblica incolumità.
- B) Che il Comando di Polizia Municipale, incaricato di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento, applichi le sanzioni previste dalla normativa vigente;

## **AVVISA**

tutti i soggetti interessati che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla data di Pubblicazione, nonchè ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di pubblicazione.

La presente ordinanza sostituisce integralmente l'ordinanza n. 2020 del 30/1/06.

**IL SINDACO**  
**Giuliano Vaccarezza**

Incendi 2008